

Scritto in 8/10/23

4/10/2023

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

Provincia di VITERBO



DECRETO DI NOMINA DEL DESIGNATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL SINDACO

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati*), più avanti sintetizzato come Regolamento;

Visto il D.lgs 196/2003 aggiornato dal D.lgs 101/2018;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 12/06/2010 come integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 27/10/2011;

Visto il Regolamento per l'applicazione del RGDP (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Codice Nazionale sulla Privacy D.lgs 196/2003 approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 19/09/2023;

Premesso che:

1. Il Sindaco pro tempore ricopre il ruolo di titolare del trattamento dei dati in rappresentanza dell'Ente;
2. Il titolare del trattamento dei dati svolge una attività che comporta il trattamento di dati personali;
3. Il medesimo, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ha ritenuto di conseguenza mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento viene e sarà costantemente effettuato uniformandosi ai principi contenuti nel regolamento sopra citato;
4. Le relative soluzioni tecniche ed organizzative richiedono una costante monitoraggio e puntuale anche mediante riesami e periodici aggiornamenti;
5. Tali misure devono tenere conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso;
6. Il titolare del trattamento sa di essere tenuto anche a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione;
7. Il titolare del trattamento è altresì consapevole di dovere anche integrare, nel trattamento, le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del suddetto regolamento e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza e adeguato trattamento dei dati personali;
8. Il titolare del trattamento è consapevole di essere tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, tali obblighi valgono per la quantità dei dati personali raccolti, per la portata del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità, dette misure devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi

accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche ma esclusivamente a coloro che ne siano autorizzati;

9. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità;
10. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta;
11. Il soggetto indicato come designato al trattamento dei dati (*responsabile interno*) deve essere adeguatamente formato ed edotto di tutti gli obblighi che incombono sul titolare del trattamento e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica;
12. Il designato al trattamento si impegna ad adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento dei dati ed è tenuto a trattare i dati personali su istruzione documentata del titolare del trattamento, ai sensi di legge e dei regolamenti dell'Ente;
13. Il designato al trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento. Tale obbligo di assistenza riguarda anche la garanzia del rispetto, da parte del titolare del trattamento, degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento. Il tutto tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. Per tale obblighi di assistenza si terrà conto della natura del trattamento;
14. Il designato al trattamento si impegna ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento dei dati e riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili (*esterni*) del trattamento, dando così al titolare l'opportunità d'intervenire;
15. Il designato al trattamento garantisce di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
16. Il designato al trattamento si impegna a far sì che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento e che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza assicurando la pseudonimizzazione ed alla cifratura dei dati personali quando necessario;
17. Il designato al trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
18. Nel caso in cui il designato al trattamento ritenga che, a suo avviso, una delle istruzioni violi il regolamento o altre disposizioni nazionali o dell'unione riguardo al trattamento dei dati personali, ne informa immediatamente il titolare del trattamento;
19. In caso di violazione dei dati, tale da presentare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, il designato al trattamento si dichiara consapevole degli obblighi che incombono sul titolare del trattamento a norma dell'art. 33 del regolamento. Di conseguenza si impegna a comunicare ogni circostanza e dato rilevante, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione, il titolare del trattamento;
20. Il titolare del trattamento e il designato al trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
21. Il titolare del trattamento e il designato al trattamento si impegnano a sostenere il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 del regolamento fornendogli le

risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti nonché per mantenere la propria conoscenza specialistica;

22. E' fatto obbligo al designato al trattamento attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile della protezione dei dati e di rendersi disponibile per ogni campagna di sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
23. Se richiesto, il designato al trattamento dei dati è tenuto a fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento, a cooperare con l'autorità di controllo e a fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 2 c. *quaterdecies* del D.lgs 196/2003 di nominare il Segretario Comunale - Dott. Lieto Giovanni, in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, quale Designato al trattamento dei dati (*Responsabile interno*);
2. Di delegare il Segretario Comunale come sopra individuato l'esercizio della rappresentanza dell'Ente, in qualità di designato al trattamento dei dati personali, realizzati nell'ambito dell'incarico conferito e dell'inquadramento organizzativo a cui questo è preposto;
3. Di dare pubblicità del presente atto tramite la pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line e l'inserimento all'interno del sito istituzionale dell'Ente, nel Link "Amministrazione Trasparente";
4. Di notificare copia del presente decreto all'interessato;
5. Di dare l'immediata eseguibilità al presente atto al fine di procedere ai successivi adempimenti ivi richiamati.



Il Sindaco

Massimo BAMBINI